



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**
n. 1665

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 24 GEN. 2017 N. 915 e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al 3 FEB. 2017.

Li 24 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 1^a

DETERMINAZIONE

n. **303** del **09/11/2016**

OGGETTO: Piano di riequilibrio Finanziario. Transazioni. Sentenza Giudice di Pace di
taranto n. 4094/15 Avv. S. Pacifici c/Comune di Castellaneta. Provvedimenti.

Visto:
Per la conferma dell'impegno di spesa
data 16/18/16 del Reg. Generale
di Impegni

In data 09/11/2016, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 - 2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22/06/2016 è stato approvato il PEG 2016, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai Funzionari Responsabili di Area.

Visto:
Per la conferma dell'impegno di spesa
data 16/18/16 del Reg. Generale
di Impegni

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2016 avente ad oggetto: "Art. 243 bis, D.Lgs 18/08/2000 n. 167 e ss.mm.ii. "procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale": Provvedimenti.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/04/2016 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.".
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2016 avente ad oggetto: "Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis D.Lgs n. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. approvato con DCC n. 20 del 12/04/2016."

Evidenziato che il Consiglio Comunale nell'approvare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. 267 del 2000, ha preso atto delle intese preliminari raggiunte con la gran parte dei creditori risultanti dall'elenco dei debiti fuori bilancio proposti per l'approvazione così come risultanti dalle comunicazioni dei responsabili dei servizi.

Ricordato che con nota assunta al prot. n. 13659 del 19/05/2016, il Ministero dell'Interno ha, in fase di istruttoria, richiesto, tra l'altro copia degli accordi transattivi.

Dato atto che copia degli accordi transattivi sottoscritti sono stati trasmessi al Ministero dell'Interno, alla Corte dei Conti sezione regionale ed alla Prefettura di Taranto, al fine di dare risposta a quanto richiesto dal Ministero dell'Interno nella nota sopra richiamata.

Ritenuto, altresì, che la mancata trasmissione degli atti avrebbe potuto originare il diniego dell'approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale con le conseguenti ripercussioni di natura amministrativa (dichiarazione di dissesto).

Considerato:

- che il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale prevede il soddisfacimento, in conseguenza degli accordi preliminari sopra menzionati, di creditori con scadenze concordate e che la prima scadenza per alcuni creditori è stata concordata al 31/07/2016;
- che alcuni creditori hanno già azionato procedure esecutive nei confronti dell'Ente, successive all'approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, per le quali questo Ente è stato obbligato a conferire incarico per la difesa avanti al Giudice dell'Esecuzione, con aggravio di spese per il Bilancio Comunale;
- che il G.E. ha sospeso le procedure esecutive di pignoramento intraprese così come previsto per legge in attesa dell'approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale da parte del Ministero dell'Interno e, successivamente, da parte della Corte dei Conti – sez. Regionale della Puglia.

Dato atto, altresì, che questo Ente ha presentato istanza per il finanziamento del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale alla Regione Puglia in conseguenza della Legge Regionale n. 15/2016 ed al Ministero dell'Interno a seguito dell'approvazione del D.L. n. 113/2016, convertito in legge in data 02/08/2016.

Evidenziato che il D.L. 113/2016, art. 15, c. 2 prevede che: *Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio,...*."

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione delle somme concordate con scadenza anno 2016 al fine di non pregiudicare gli accordi transattivi raggiunti e per non aggravare il Bilancio di ulteriori

spese conseguenti alla attivazione di procedure esecutive nei confronti di questo Ente per importi superiori a quelli indicati nel prospetto debiti della D.C.C. n. 20/2016.

Evidenziato che:

- con deliberazione n. 39 del 11/03/2002 del Commissario Straordinario fu conferito incarico all'avv. Stefano Pacifici del Foro di Taranto di proporre azione conto la Banca Carime S.p.A per la dichiarazione di nullità del contratto di locazione stipulato in data 27/04/2001.
- incardinatosi il giudizio, con sentenza del Tribunale di Taranto – sezione di Ginosa, n. 200/2004, il G.U. dichiarava la nullità del contratto di locazione così come richiesta da questo Ente con condanna alle spese;
- l'avv. Pacifici, a seguito del predetto giudizio, presentava una parcella professionale superiore alla somma impegnata per cui non era possibile procedere alla liquidazione della spesa;
- con atto di citazione notificato il 29/09/2015 l'avv. Pacifici, assistito e difeso dall'avv. O. Zecca del Foro di Taranto, chiedeva al giudice di Pace di Taranto la condanna dell'ente al pagamento della parcella professionale, oltre interessi dalla messa in mora e spese legali.

Vista la sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 4094/2015 di condanna al pagamento della complessiva somma di € 3.842,15, oltre spese generali, iva e cap come per legge, nonché interessi legali dalla messa in mora, per la prestazione professionale svolta per conto di questo Ente nel giudizio Comune di Castellaneta c/Banca Carime, per un ammontare complessivo di € 5.616,16 (esclusi interessi) oltre alle spese legali liquidate in € 925,00, di cui € 125,00 per spese ed € 800,00 per competenze professionali oltre al rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, per un importo di € 1.292,30.

Dato atto che è stata proposta la definizione stragiudiziale e transattiva della vertenza che il legale di fiducia dell'Avv. Pacifici, avv. Olga Zecca, ha comunicato che il cliente era disponibile a transigere con il pagamento della complessiva somma di € 4.000,00 in favore dell'avv. Stefano Pacifici ed € 500,00 per spese legali, da liquidare in favore della medesima legale di fiducia.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n 119 del 27/09/2016 avente ad oggetto: "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con D.C.C. n. 20/2016. Determinazioni." ove al n. 46 all. A è ricompreso il debito di che trattasi.

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 31 del 20 maggio 2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 – 2018 ove dette somme sono state previste al Cap. 10660 “ ”, in ossequio a quanto previsto ed approvato nel Piano di Riequilibrio già menzionato.

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

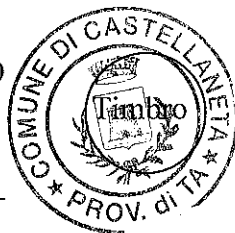
VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore n. 36 del 30/09/2016.

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendo integralmente trascritte:

- a) liquidare la complessiva somma di € 4.000,00 in favore dell'Avv. Stefano Pacifici del Foro di Taranto per la prestazione professionale svolta per conto di questo Ente nel giudizio avanti al Tribunale di Taranto – sede di Ginosa contro Banca Carime ag. Di Castellaneta, conclusosi con la sentenza n. 200/2004;
- b) liquidare, altresì, la somma di € 500,00 in favore dell'avv. Olga Zecca, del Foro di Taranto, difensore di fiducia dell'avv. Pacifici nel giudizio promosso da quest'ultimo contro questo Ente e conclusosi con la sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 4094/2015, debito transatto giusta deliberazione G.M. n. 119/2016.
- c) imputare la somma predetta al cap. 10662 “debito fuori bilancio transazioni” del Bilancio 2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 24 GEN. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 09/11/2016

Il Capo Area/resp. proc.